



Aggiornamento
Professionale
Settimanale

quaderno

settimanale

Focus settimanale:

- Fondo perduto attività chiuse e discoteche
- Limite di spesa più basso per il bonus mobili nel 2022
- Le sanzioni tributarie, amministrative e penali derivanti dai controlli sui contributi a fondo perduto
- Bonus investimenti e finanziaria 2022
- I bonus edilizi nella nuova Legge di Bilancio

Indice:

Flash di stampa



4

L'Agenzia interpreta



7

Il Giudice ha sentenziato



8

In breve.....	9
Fondo perduto attività chiuse e discoteche.....	9
Limite di spesa più basso per il bonus mobili nel 2022	12
L'Approfondimento – 1	14
Le sanzioni tributarie, amministrative e penali derivanti dai controlli sui contributi a fondo perduto	14
L'Approfondimento – 2	22
Bonus investimenti e finanziaria 2022	22
L'Approfondimento – 3	41
I bonus edilizi nella nuova Legge di Bilancio.....	41

*Burzacchi Francesco
Cannatà Giuseppe
Capodicasa
Francesco
Costa Francesco*

Comitato scientifico:

*Costa Gianfranco
De Stefani Alberto
Marcolla Alessandro
Moro Nicola
Tatone Alessandro*

*Trevisan Michele
Ziantoni Daniele
Ugo Oscar*

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Associazione SERCONTEL sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Associazione SERCONTEL è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

SerConTel
.IT

Associazione Ser.Con.Tel. - Viale San Concordio, 738 - 55100 Lucca (LU) - C.F. e P.IVA 02372220463
web: www.sercontel.it mail: info@sercontel.it

Flash di stampa



<p>Nuovo interesse legale con cambio del valore di usufrutto e rendite</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 03.01.2022</p>	<p>Con la pubblicazione del decreto Mef 13.12.2021, contenente le variazioni in vigore dal 01.01.2022 il tasso dell'interesse legale passa dallo 0,01% al 1,25%.</p>
---	--------------------------------------	--

<p>Superbonus 2022</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 04.01.2022</p> <p>ITALIA OGGI 03.01.2022</p>	<p>La legge di Bilancio 2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 31.12.2021 n. 310, ha prorogato il superbonus fino al 31.12.2023 per gli interventi "trainanti" effettuati sui condomini, ossia quelli eseguiti sulle parti comuni dell'edificio, e per gli interventi "trainati", riferiti alle singole unità che compongono il condominio. La percentuale di detrazione è pari al 110% per il 2023, che scenderà a partire dal 2024 e nel 2025 rispettivamente al 70% e al 65%. Nessun vincolo è previsto per la proroga del superbonus per interventi sulle unità unifamiliari, fermo restando il raggiungimento di una percentuale dei lavori di almeno il 30% entro il 30.06.2022.</p>
-------------------------------	--	---

<p>Bonus edilizi</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 04.01.2022</p> <p>ITALIA OGGI 04.01.2022</p>	<p>Confermata la proroga delle agevolazioni per ristrutturazione, risparmio energetico, opere antisismiche, bonus verde e bonus mobili ed elettrodomestici.</p> <p>Il bonus facciate, per gli immobili ubicati nelle zone urbanistiche A e B, resta solo fino al 2022 e limitato al 60%.</p> <p>Il bonus per l'installazione delle colonnine di ricarica resta, ma limitatamente agli interventi trainati dal superbonus 110%.</p> <p>Si segnala la possibilità di cessione del credito o di sconto in fattura anche per la detrazione Irpef per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.</p> <p>È stata introdotta una specifica detrazione per gli interventi edilizi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, con riferimento alle spese sostenute nel solo 2022, su edifici già esistenti.</p>
-----------------------------	--	---

<p>Compensazioni crediti tributari</p>	<p>ITALIA OGGI 03.01.2022</p>	<p>La legge di Bilancio 2022 ha stabilizzato l'incremento da 700.000 a 2 milioni di euro del limite annuo per le compensazioni orizzontali e i rimborsi semplificati dei crediti tributari, già disposto per gli anni 2020 e 2021 nel quadro delle misure eccezionali di sostegno all'economia.</p>
<p>Proroghe per crediti d'imposta in investimenti in beni strumentali</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 05.01.2022</p>	<p>La legge di Bilancio 2022 ha previsto la proroga fino al 2025, con i soliti 6 mesi aggiuntivi in presenza di determinati requisiti, per i crediti d'imposta derivanti dai soli investimenti in beni strumentali 4.0 (ex iper ammortamento), ma con percentuali in diminuzione progressiva. Per gli altri beni strumentali nuovi non aventi caratteristiche 4.0 (ex super ammortamento) è prevista la sola proroga annuale.</p>
<p>Contributi per settori dell'intrattenimento</p>	<p>ITALIA OGGI 05.01.2022</p>	<p>Il Ministro dello Sviluppo Economico ha inviato alla Corte dei conti per la registrazione il provvedimento attuativo dell'art. 1-ter D.L. 73/2021 sui contributi a fondo perduto per ristorare i settori del «wedding», dell'intrattenimento, dell'organizzazione di cerimonie e dell'Hotellerie-restaurant-catering (Ho.re.ca), che nel 2020 hanno registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio e hanno subito una riduzione del fatturato, non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019. Per la richiesta dei contributi, il contenuto informativo e i termini di presentazione occorre attendere un futuro provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Bonus alberghi</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 08.01.2022</p>	<p>Tale misura si rivolge e imprese alberghiere, strutture che svolgono attività agrituristica in base alla legge 96/2006 e norme regionali, strutture ricettive all'aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici, inclusi parchi acquatici e faunistici, e prevede un credito di imposta nella misura dell'80% delle spese ammissibili e/o un contributo a fondo perduto fino al 50% e/o un finanziamento a tasso agevolato.</p>

<p>Sospensione adempimenti per professionista malato o infortunato</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 10.01.2022</p>	<p>La legge di Bilancio 2022 ha previsto la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista che per motivi di salute è impossibilitato a completarne l'esecuzione. Si ricorda che sospensione scatta solo qualora i periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari risultino superiore a tre giorni. In questi casi i termini per effettuare gli adempimenti tributari sono sospesi dal giorni del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari.</p>
<p>Sospensione degli ammortamenti 2021</p>	<p>IL SOLE 24 ORE 10.01.2022</p>	<p>La legge di Bilancio 2022 ha stabilito che i soggetti che si avvalgono della deroga all'art. 2426 c. 1, n. 2 c.c. prevista dall'art. 60, c. 7-bis D.L. 104/2020 hanno già sospeso l'intera quota di ammortamento nel bilancio 2020 del corso delle immobilizzazioni materiali e immateriali possono sospendere gli ammortamenti anche nei bilanci relativi all'esercizio 2021.</p>



Revoca e nuova richiesta agevolazioni "prima casa"

INTERPELLI
N. 4
DEL 07.01.2022

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che si può revocare invocando il beneficio "prima casa", l'istanza con la quale si è domandato alle Entrate di non volersi avvalere di tale agevolazione, chiesta in una compravendita nel cui ambito il contribuente aveva assunto l'impegno di trasferire la residenza entro 18 mesi dal rogito.

Superbonus 110% e prevalenza della superficie abitativa

INTERPELLI
N. 5
DEL 07.01.2022

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che la superficie delle pertinenze non si considera nei calcoli della prevalenza abitativa. Inoltre, se prevale la superficie non residenziale, gli edifici con un unico proprietario e da 2 a 4 unità immobiliari si comportano diversamente dai condomini.

Credito d'imposta per manifesti pubblicitari

CIRCOLARE
N. 1/E/2022

Sono pronte le istruzioni operative per ottenere il credito d'imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a privati che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l'affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico. Con la Circolare 1/E/2022 sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di fruizione del bonus.

Il Giudice ha sentenziato



Omessa
registrazione della
risoluzione del
contratto di
locazione

C.T.R. DELLA
LOMBARDIA
SENTENZA
N. 4312/2021

La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha affermato che l'omessa registrazione della risoluzione del contratto non giustifica, in quanto tale, la ripresa fiscale fondata sulla presunzione di percezione dei canoni di un immobile locato, qualora il contribuente fornisca plurimi elementi comprovanti il mancato incasso degli stessi e l'effettiva risoluzione del contratto.

Avviso di
accertamento
emesso dopo il
31.12.2020

C.T.P. DI VERONA
SENTENZA
N. 269/2021

La Commissione tributaria provinciale di Verona ha stabilito che deve essere ritenuto nullo l'avviso di accertamento emesso e notificato dopo il 31.12.2020, in violazione dell'art. 157, c. 1 D.L. 34/2020, non rilevando l'invito al contraddittorio che reca come data di comparazione il 15.12.2020.

nell'allegato 1 al decreto, che sono rimaste chiuse per almeno 100 giorni nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 25 luglio 2021. Qualora i fondi disponibili non siano sufficienti per soddisfare tutte le richieste ammissibili, i contributi riconosciuti ai singoli beneficiari sono ridotti proporzionalmente all'ammontare dei fondi stessi;

- art. 6: il contributo è richiesto tramite istanza da presentare all'Agenzia delle Entrate per via telematica, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della stessa Agenzia ed è corrisposto dall'Agenzia mediante accredito diretto sul conto indicato dal richiedente nell'istanza di cui al punto precedente.

Con il provvedimento 29 novembre 2021 l'Agenzia ha previsto che:

- l'istanza per l'accesso al contributo doveva essere presentata dal 2 al 21 dicembre 2021;
- si procede prioritariamente a ripartire le risorse disponibili (20 milioni di euro) tra i soggetti che hanno richiesto il contributo, in egual misura per ciascuno di essi, con un limite massimo pro capite di 25.000 euro; che le restanti risorse disponibili (120 milioni di euro, più le eventuali eccedenze derivanti dal riparto di cui al punto precedente) sono destinate ai soggetti che hanno richiesto il contributo. Laddove le risorse non fossero state sufficienti a soddisfare tutte le richieste ammissibili, i contributi sarebbero stati erogati in misura pari al rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'importo complessivo dei contributi richiesti. Per la determinazione del contributo erogabile si è tenuto anche conto del minor importo eventualmente indicato dal soggetto richiedente nel riquadro "Minor importo richiesto" dell'istanza, ai fini del rispetto dei limiti degli aiuti di Stato;
- l'Agenzia, sulla base dei dati presenti nell'istanza e prima di erogare il contributo, deve effettuare alcuni controlli rispetto alle informazioni presenti in Anagrafe tributaria. Controlli che potrebbero portare allo scarto dell'istanza e la mancata erogazione del contributo.

Con il provvedimento del 29 dicembre 2021, in ragione delle risorse disponibili e del fabbisogno derivante dalle istanze presentate a tutto il 21 dicembre 2021, l'Agenzia ha stabilito che il contributo a fondo perduto:

- di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), D.M. 9 settembre 2021, previsto per coloro che svolgono come attività prevalente un'attività che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020, rappresentate dalle attività individuate dal codice ATECO 2007 "93.29.10 -

Discoteche, sale da ballo night-club e simili, è pari a 8.661 euro per ciascun beneficiario;

- di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), D.M. 9 settembre 2021, previsto per coloro che svolgono come attività prevalente un'attività riferita ai codici ATECO 2007, rispetto alla quale hanno dichiarato, nell'istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure adottate per contrastare il Covid 19, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni bis, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 100 giorni, che sarà riconosciuto a ciascun beneficiario, è pari all'**intero** ammontare risultante dall'ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia.

Il contribuente che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, erogato mediante l'accredito sul c/c, anche a seguito di rinuncia, può restituire spontaneamente il contributo maggiorato degli interessi e versando le relative sanzioni ridotte in base all'art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

L'Agenzia delle Entrate con la recente Risoluzione 4.1.2022, n. 2/E, ha istituito i seguenti codici tributo da indicare nel mod. F24 ELIDE:

- 8137 – “Contributo a fondo perduto per attività chiuse – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
- 8138 – “Contributo a fondo perduto attività chiuse – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”;
- 8139 – “Contributo a fondo perduto attività chiuse – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 2, DL n. 73 del 2021 e art. 11, DL n. 105 del 2021”.

Limite di spesa più basso per il bonus mobili nel 2022

di Alberto De Stefani

L'art. 16 comma 2 del DL 4 giugno 2013 n. 63, meglio noto come bonus mobili, permette di beneficiare di una detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici diretti ad arredare l'immobile oggetto di ristrutturazione.

L'art. 1 comma 37 lett. b) n. 2 della legge di bilancio 2022, oltre a prorogare il bonus mobili per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, ha ridimensionato il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione fiscale e modificato le caratteristiche degli elettrodomestici che devono essere soddisfatte per la fruizione del bonus.

Con le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022, la detrazione IRPEF del 50% spetta ai soggetti:

- Che attuano interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- Per le spese documentate sostenute per i prossimi due anni, fino al 2024;
- Acquistano mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe:
 - A per i forni;
 - E per le lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie;
 - F per i frigoriferi, i congelatori e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;
- I mobili e i grandi elettrodomestici acquistati devono far parte dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati al 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili/elettrodomestici. Per questo motivo, per consentire l'agevolazione sulle spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici effettuate nel 2022, occorre che i lavori di ristrutturazione risultino iniziati dal 01.01.2021.

Come sopra accennato, anche il limite massimo di spesa è stato modificato dalla legge di bilancio 2022. La tabella riassume i massimali di spesa consentiti per gli anni passati (2020 e 2021) e per i prossimi (2022-2024).

Limite di spesa			
01.01.2020	–	01.01.2021	–
31.12.2020		31.12.2021	
		01.01.2022	-
		31.12.2022	
		01.01.2023	-
		31.12.2024	

10.000 €	16.000 € (il limite è stato aumentato dall'art. 1 comma 58 lett. b) della L. 178/2020)	10.000 €	5.000 € a prescindere dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio
----------	--	----------	--

In merito alle spese sostenute in più anni, la Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.5 dell'Agenzia delle Entrate stabiliva che il limite massimo di spesa è *“correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di «ristrutturazione», comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell'intervento”*, a prescindere dall'ammontare delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio, (Circolare Agenzia delle Entrate 25 giugno 2021 n. 7, p. 380).

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare del 21 maggio 2014 n. 11, § 5.7 e con la risposta a interpello n. 62 del 19.02.2019, aveva inoltre stabilito che il limite massimo di spesa di 10.000 euro andava calcolato considerando l'arco temporale che va dal 06.06.2013 al 31.12.2020 e le spese in esso sostenute, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato l'unità immobiliare. Tuttavia, nel 2017 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 1 comma 2 lett. c) n. 1 della L. 11 dicembre 2016 n. 232, viene individuato *“un diverso arco temporale di effettuazione dei lavori edilizi al quale è collegato l'acquisto di mobili ed elettrodomestici”*, come chiarito dalla Circolare n. 7/2021 dell'Agenzia delle Entrate. Questo significa che se in seguito a dei lavori di recupero edilizio iniziati nel 2014 venivano acquistati mobili ed elettrodomestici e nel 2016 venivano eseguiti ulteriori lavori di ristrutturazione sullo stesso immobile, nel 2017 era possibile beneficiare nuovamente del bonus mobili.

Per concludere, rispettando la data di inizio dei lavori di ristrutturazione del comma 2 dell'art. 16 del DL 63/2013, è possibile beneficiare più volte del bonus mobili sulla stessa unità immobiliare anche se gli interventi di recupero eseguiti sono diversi.

L'Approfondimento – 1

Le sanzioni tributarie, amministrative e penali derivanti dai controlli sui contributi a fondo perduto

di Alessandro Marcolla

Premessa

Con l'intento di salvaguardare gli operatori economici dai drastici effetti generati dalla pandemia Covid-19 lo Stato italiano ha erogato dei contributi a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che:

- svolgono attività d'impresa, arte o professione;
- producono reddito agrario.

Il contributo in questione, una volta liquidato, potrà essere oggetto di specifici controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria e comporterà, qualora non spettante, l'applicazione di specifiche sanzioni tributarie, amministrative e penali, oltre alla restituzione dello stesso.

Di seguito l'analisi della tematica.

La rinuncia spontanea al contributo a fondo perduto già erogato

Dopo aver ottenuto la ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza per l'ottenimento del contributo a fondo perduto il contribuente, che si "**accorge**" di non possedere i requisiti, può modificare la scelta iniziale presentando una istanza di rinuncia.

Ecco, che al verificarsi di una situazione di tal genere gioca un ruolo fondamentale il momento in cui il richiedente presenta l'istanza di rinuncia. Più precisamente, se la rinuncia è presentata:

- **prima** dell'erogazione del contributo non si applicano le sanzioni fissate in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13, comma 5 del Dlgs n. 471/1997¹;

¹ L'art. 13, comma 5 del Dlgs n. 471/1997 afferma che: "Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, del Dlgs n. 472/1997. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/1973, e all'art. 54-bis del decreto del DPR n. 633/1972".

- **dopo** che il contributo è stato accreditato, il contribuente può regolarizzare spontaneamente l'indebita percezione, restituendo la somma liquidata, maggiorata dei relativi interessi e delle sanzioni calcolate in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13, comma 5 del Dlgs n. 471/1997. Si fa presente che alla sanzione in questione è possibile applicare la riduzione prevista dal ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del Dlgs n. 472/1997, prendendo come riferimento per il calcolo la data di effettiva percezione del contributo.

Come si può notare, il contribuente che ha percepito un indebito contributo a fondo perduto può usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare la propria posizione.

A tutto ciò deve aggiungersi che il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato esclusivamente mediante delega F24, senza alcuna possibilità di compensazione².

Sempre sulla questione, segnaliamo anche il recente intervento reso dall'Agenzia delle Entrate nella risposta interpello n. 25/E/2020.

In particolare, l'Ufficio nel commentare i casi di errata percezione del contributo, a cui non si applicano le sanzioni, ha precisato che, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 10, comma 3 della Legge n. 212/2000³ (Statuto del Contribuente), ***“non saranno dovute le predette sanzioni anche nel caso in cui il contribuente, che abbia già fruito del contributo qui in esame, solo a seguito della pubblicazione dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 22/E/2020 conosca di avere assunto un comportamento non coerente con i chiarimenti forniti con il menzionato documento di prassi... In tal caso, il soggetto che ha percepito il contributo non spettante restituirà tempestivamente il contributo e i relativi interessi utilizzando i codici tributo indicati nella risoluzione n. 37/E/2020”***.

² Così si ricava dalla risoluzione n. 37/E/2020, che ha introdotto il codice tributo per eseguire la restituzione spontanea del contributo erroneamente percepito.

³ L'art. 10, comma 3 della Legge n. 212/2000 stabilisce che: “Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto”.

L'attività di controllo

La spalmatura nel periodo di tempo compreso tra il 1.3.2021 e il 28.2.2022 degli atti emessi nel 2020, unitamente ai controlli correnti, ha spinto l'Ufficio a diramare tramite la circolare n. 4/E/2021 gli indirizzi operativi e le linee guida per il contrasto all'evasione dell'anno 2021.

In buona sostanza, tenendo conto della crisi economica che ha investito innumerevoli attività commerciali e imprenditoriali, l'Amministrazione Finanziaria, già nella premessa del citato documento di prassi n. 4/E/2021 rileva che **“l'attività di controllo dovrà essere indirizzata, sempre più, verso i contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che pongono in essere fenomeni di frode, anche attraverso l'utilizzo indebito di crediti d'imposta (i.e., credito d'imposta per ricerca e sviluppo) e altre agevolazioni, come quelle previste proprio per fronteggiare le conseguenze negative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (ad esempio, i contributi a fondo perduto, i ristori, etc.)”**.

Premesso ciò, l'Agenzia delle Entrate nella stessa circolare chiarisce che le istanze presentate telematicamente per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sono:

- state oggetto di un primo controllo sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione;
- saranno oggetto di ulteriori controlli, che potranno essere effettuati solo con i dati ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi. Si pensi in tal senso alle verifiche riguardanti il limite di accesso al beneficio o al calcolo del contributo, ovvero controlli che possono essere eseguiti con i dati presenti nelle dichiarazioni dei redditi, che, come noto, sono state inviate telematicamente dopo l'erogazione dello stesso contributo.

Così recita, infatti, il documento di prassi **“A tal proposito, a seguito di elaborazioni effettuate centralmente, saranno rese disponibili alle Direzioni regionali liste di soggetti da sottoporre a controllo, corredate da istruzioni operative più dettagliate ai fini dei relativi recuperi. I criteri di rischio attengono, a titolo esemplificativo, alla verifica della condizione di accesso dei ricavi (ove prevista), della corretta indicazione della percentuale del contributo spettante in funzione della dimensione del richiedente, della congruità dell'ammontare delle operazioni effettuate nel corso del 2019 e del 2020, della ricorrenza dei firmatari, e della presenza di eventuali indici di frode fiscale sugli stessi”**.

Le modalità di controllo

Come ben specificato nella circolare n. 15/E/2020 **“il contributo... è concesso sotto condizione risolutiva”**.

Per queste ragioni l'Ufficio, dopo aver controllato i dati dichiarati ed aver accertato la non spettanza del contributo, può, in virtù dei poteri concessi dall'art. 31 e ss. del DPR n. 600/1973, emanare, ai sensi dell'art. 1, commi da 421 a 423 della Legge n. 311/2004⁴, un apposito atto di recupero motivato⁵ per:

- rientrare in possesso delle somme indebitamente percepite dal contribuente;
- irrogare le sanzioni in misura pari a quelle fissate dall'art. 13, comma 5 del Dlgs n. 471/1997 e gli interessi dovuti a norma dell'art. 20 del DPR n. 602/1973⁶.

A ben vedere, l'espresso richiamo all'art. 13, comma 5 del Dlgs n. 471/1997 rende applicabile alla fattispecie in esame la sanzione prevista per il recupero di crediti inesistenti. In caso, di compensazione di somme dovute con crediti inesistenti risulta, infatti, applicabile la sanzione dal 100 al 200% della misura di detti crediti.

⁴ L'art. 1, commi da 421 a 423 della Legge n. 311/2004, sancisce che: “421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli artt. 31 e seguenti del DPR n. 600/1973, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli artt. 51 e seguenti del DPR n. 633/1972, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 241/1997, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'art. 60 del citato DPR n. 600/1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'art. 1, comma 3, del DL n. 36/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2002, e all'art. 1, comma 2, del DL n. 282/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2003.

422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal DPR n. 602/1973, e successive modificazioni.

423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta”.

⁵ Si evidenzia che nei casi di difformità dei dati il provvedimento è solitamente preceduto da una lettera di compliance, con la quale l'ufficio chiede chiarimenti, invitando il contribuente a produrre la documentazione attestante quanto dichiarato nell'istanza, ricordando la possibilità di procedere spontaneamente alla restituzione, nei casi di indebita percezione, sfruttando la risoluzione n. 37/E/2020.

⁶ L'art. 20 del DPR n. 602/1973 stabilisce che: “Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento, e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo. Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi”.

Occorre ricordare, però, che nei casi di difformità dei dati dichiarati, l'atto di recupero è solitamente preceduto da una lettera di compliance con la quale l'Ufficio:

- invita il contribuente a produrre la documentazione attestante quanto dichiarato nell'istanza;
- ricorda al contribuente la possibilità di procedere spontaneamente alla restituzione del contributo, seguendo le indicazioni rese con la risoluzione n. 37/E/2020.

Sempre sulla questione, evidenziamo, inoltre, che Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, con la stipulazione del protocollo del 19.11.2020, hanno regolamentato le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni relative ai contributi erogati ai fini delle attività di polizia economico finanziaria.

Di conseguenza, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Amministrazione Finanziaria può procedere al recupero, in tutto o in parte, del contributo non spettante.

Segnaliamo, infine, che:

- a norma dell'art. 27, comma 16 del DL n. 185/2008⁷, convertito con modificazioni in Legge n. 2/2009, l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo;
- eventuali controversie relative all'atto di recupero sono assoggettate alle norme sul processo tributario, di cui al Dlgs n. 546/1992;
- un successivo accertamento che negli anni futuri modificherà, ad esempio, l'ammontare dei ricavi dichiarati, potrà avere ripercussioni anche sul contributo a fondo perduto.

Aspetti penali e sanzioni amministrative

Dopo aver recuperato il contributo a fondo perduto, in capo al contribuente trovano applicazione le sanzioni penali per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato,

⁷ L'art. 27, comma 16 del DL n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/2009 stabilisce che: "Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater, del Dlgs n. 74/2000, l'atto di cui all'art. 1, comma 421, della Legge n. 311/2004, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17, del Dlgs n. 241/1997, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo".

stabilite dall'art. 316-ter del Codice penale. Una norma che prevede che **“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000.**

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Si ricorda, infine, che in ipotesi di erogazione del contributo trova pure applicazione la sanzione ex art. 322-ter del Codice penale⁸ (confisca per equivalente).

Responsabilità amministrativa degli Enti

È ormai assodato che nessun Ente è obbligato a dotarsi preventivamente del modello organizzativo previsto dal Dlgs n. 231/2001.

⁸ L'art. 322-ter del c.p. afferma che: **“Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli artt. da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'art. 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'art. 321, anche se commesso ai sensi dell'art. 322 bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'art. 322 bis, secondo comma. Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato”.**

Decreto legislativo che, come risaputo, regola la responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica e che all'art. 7 prevede che:

- **“In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi”** (comma 2);
- **“..... in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta”** il modello deve prevedere **“misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio”** (comma 3);
- **“L'efficace attuazione del modello richiede:**
 - a) **una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;**
 - b) **un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”** (comma 4).

In pratica, tramite il modello organizzativo l'Ente può:

- regolamentare la propria responsabilità amministrativa per specifici reati posti in essere da dirigenti e amministratori o da persone sottoposte alla direzione/vigilanza di questi ultimi;
- escludere o limitare la responsabilità per uno dei reati espressamente sanzionati dal citato Dlgs n. 231/2001, se il modello in questione viene adottato preventivamente.

Premesso ciò, osserviamo che a norma:

- dell'art. 5, primo comma del Dlgs n. 231/2001 **“L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:**
 - a) **da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;**
 - b) **da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a)”**.

- dell'art. 6, primo comma, del Dlgs n. 231/2001 **“Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lett. a), l'ente non risponde se prova che:**
 - a) **l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;**
 - b) **il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;**
 - c) **le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;**
 - d) **non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lett. b)”**.

Per queste ragioni, quando a percepire l'indebito contributo è, ad esempio, una società di capitali deve applicarsi la sanzione, ex art. 24 dello stesso Dlgs n. 231/2001, prevista per **“i reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”**.

Come stabilito, infatti, dall'art. 24 del Dlgs n. 231/2001 **“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote⁹**.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 2 della Legge n. 898/1986.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

⁹ L'importo di una quota va da un minimo di € 258 euro a un massimo di € 1.549.

L'Approfondimento – 2

Bonus investimenti e finanziaria 2022

di Gianfranco Costa

Premessa

Con la pubblicazione della Legge di bilancio per il 2022, la Legge 234/2021 il Legislatore ha veicolato delle risorse per favorire gli investimenti in beni strumentali qualificabili, per i loro requisiti, in “Industria 4.0”. Come vedremo, la previsione di proroga è fino al 2026, ma con rimodulazione al ribasso della misura del credito. Chiaramente stiamo parlando degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016, ma ne riduce la misura. Non solo: per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, il bonus viene riconosciuto solo per gli investimenti effettuati fino a fine 2022, non essendo prevista alcuna proroga per tale incentivo.

Ambito soggettivo

Dal punto di vista soggettivo l’agevolazione interessa le imprese residenti nel territorio dello Stato, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d’imposta che varia a seconda del bene oggetto dell’investimento.

Come sempre accade, alcuni soggetti sono esclusi dall’agevolazione. In particolare parliamo:

- delle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942 o dal D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001 (*i.e.* interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio).

Inoltre va ricordato che la fruizione del credito d’imposta è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto

adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito oggettivo

Visti chi sono i soggetti interessati dall'agevolazione, analizziamo ora quelli che sono gli investimenti che ne sono coinvolti. Sono agevolabili gli investimenti in:

1. Beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa, ad eccezione di:
 - veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 TUIR;
 - beni per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
 - fabbricati e costruzioni;
 - beni di cui all'Allegato 3 della legge n. 208/2015 (i.e. condutture, etc.);

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12%
		Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8%

Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12%

- beni gratuitamente devolvibili dalle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
2. Beni di cui all'allegato A, legge n. 232/2016
 - beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
 - sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
 - dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0».
 3. Beni di cui all'allegato B, Legge n. 232/2016 (i.e. software, etc.)

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei suddetti beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Va considerato che per individuare:

- ✓ il periodo di effettuazione degli investimenti, con conseguente spettanza del beneficio, è necessario avere riguardo alle regole generali di competenza ex articolo 109, commi 1 e 2, TUIR;
- ✓ il valore degli investimenti, sul quale applicare le percentuali previste per la determinazione del credito d'imposta spettante, l'Agenzia nella Circolare n. 9/E/2021 ha precisato che:
 - l'IVA totalmente detraibile ex articolo 19-bis 1, DPR n. 633/72 o per effetto dell'opzione ex articolo 36-bis, DPR n. 633/72 costituisce una componente di costo. L'IVA parzialmente detraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni detraibili e le operazioni esenti ex articolo 19, comma 5, DPR n. 633/72, ossia in base al pro-rata, non rileva per la determinazione del valore degli investimenti, in quanto non può essere considerata come costo afferente al singolo acquisto ma si qualifica come costo generale;
 - il costo del bene va assunto al lordo degli eventuali contributi in c/impianti, a prescindere dalla modalità di contabilizzazione degli stessi (a riduzione del costo del bene / con la tecnica dei risconti).

Misura dell'agevolazione

Vediamo ora di quantificare l'agevolazione, tenendo distinte le varie tipologie di investimento.

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, per effetto dell'introduzione del nuovo comma 1057-bis all'articolo 1, Legge n. 178/2020, il credito d'imposta spetta nelle seguenti misure, così differenziate a seconda dell'importo e del periodo di effettuazione dell'investimento.

Importo investimento	Credito d'imposta		
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) <i>comma 1057-bis - NEW</i>
Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%	10%
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%	5%
	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000

Si ricorda che per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Per quanto riguarda i beni immateriali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, per effetto della modifica del comma 1058 e l'introduzione dei nuovi commi 1058-bis e 1058-ter all'articolo 1, Legge n. 178/2020, oltre alla proroga del credito d'imposta spettante è stata prevista una modulazione della relativa misura a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento.

Credito d'imposta		
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058	Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) <i>comma 1058-bis - NEW</i>	Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) <i>comma 1058-ter - NEW</i>
20%	15%	10%
limite massimo annuale costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

È confermata, anche per gli investimenti effettuati nel periodo oggetto di proroga, la spettanza dell'agevolazione per le spese per servizi sostenute relativamente all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Merita evidenziare che con la riscrittura del citato comma 1058, è ora precisato che il limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, con riferimento al periodo 16.11.2020 - 31.12.2023 (o 30.6.2024), è "annuale".

Altri beni ("generici")

Parlando ora dei beni materiali ed immateriali nuovi "generici", ossia diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, non è prevista alcuna proroga e pertanto il credito d'imposta, come stabilito dai commi 1054 e 1055 del citato articolo 1, è riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese e dai lavoratori autonomi, fino al 31.12.2022 (30.6.2023).

Credito d'imposta	
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30.6.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)

10%	
15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile	6%
limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)	limite massimo costi ammissibili € 2.000.000 (beni materiali) / € 1.000.000 (beni immateriali)

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Modalità utilizzo credito d'imposta

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24. Ai fini della compensazione:

- non è applicabile il limite:
 - o pari a euro 2.000.000 annui dal 2021 ex articolo 34, Legge n. 388/2000;
 - o pari a euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex articolo 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non opera la previsione di cui all'articolo 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E/2021, ha precisato che l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi per importi superiori a € 5.000 non richiede l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi in cui il credito viene indicato.

Si ricorda anche:

- che in caso di decesso del beneficiario dell'agevolazione, titolare di un'impresa individuale, il credito maturato in capo al de cuius può essere trasferito agli eredi, a condizione che proseguano l'attività.
- Che il credito può essere trasferito ai soci di società di persone o ai collaboratori dell'impresa familiare in proporzione alle quote di partecipazione agli utili nonché ai soci di società cooperative che hanno optato per la trasparenza fiscale ex articolo 115, TUIR.

Beni di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017

Per effetto del richiamo operato dal comma 1059, così come modificato dalla Finanziaria 2022, ai nuovi commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter, anche l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riferito agli investimenti in beni di cui alle Tabelle A e B oggetto della proroga è consentito in 3 quote annuali di pari importo dall'anno in cui è intervenuta l'interconnessione

Se l'interconnessione interviene in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (cioè nella misura del 10% - 6%) fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione. Dall'anno dell'interconnessione il credito "Industria 4.0" va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

La circolare n. 9/E dell'Agenzia delle Entrate precisa che, nel caso in cui la quota annuale o parte di essa non sia utilizzata, l'ammontare residuo può essere riportato nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, incrementando la quota fruibile a partire dal medesimo anno.

Altri beni

Il credito d'imposta spettante con riferimento ai beni "generici" è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione del bene. Anche per questo credito d'imposta c'è la possibilità di utilizzo negli anni successivi, la quota non utilizzata. Il credito d'imposta può (facoltà) essere utilizzato in compensazione in un'unica quota annuale:

- per gli investimenti in beni immateriali effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 da parte dei soggetti con ricavi o compensi (nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene) inferiori a € 5 milioni;
- per gli investimenti in beni materiali effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021 indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi (si rammenta che tale possibilità, originariamente consentita ai soggetti con ricavi o compensi inferiori a € 5 milioni, è stata estesa dal DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" anche ai soggetti con ricavi compensi pari o superiori al predetto limite).

Come precisato dall’Agenzia nella Circolare n. 9/E/2021, la verifica del limite di ricavi o compensi va effettuata avendo riguardo a quelli conseguiti nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.

Caratteristica del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

- non è tassato ai fini IRPEF, IRES ed IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi o componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

Adempimenti richiesti

Si ricordano anche gli adempimenti di natura formale, pertanto con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B effettuati nel periodo oggetto di proroga è confermata la necessità di:

1. inviare una comunicazione al MISE, utilizzando lo specifico modello, per consentire allo stesso “di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”.

La mancata comunicazione al MISE, comunque, non pregiudica la spettanza dell’agevolazione.

Con il Decreto 6.10.2021 il MISE ha definito il modello utilizzabile per comunicare a mezzo PEC i dati e le informazioni relativi agli investimenti riferiti al credito d’imposta “Industria 4.0” previsto dalla Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2019), da inviare entro il 31.12.2021, e dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), da inviare entro il termine di presentazione del modello REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti;

2. predisporre una perizia asseverata o l’attestato da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000.

Le fatture e i documenti devono riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame. A tal fine, con riferimento agli investimenti in beni "Industria 4.0" effettuati nei periodi oggetto della proroga in esame, può essere utilizzata la seguente dicitura:

"Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex articolo 1, comma 44, Legge n. 234/2021".

Come specificato dall'Agenzia nelle Risposte del 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nelle Risposte del 17.9.2021, nn. 602 e 603, qualora fosse necessario rettificare i riferimenti normativi sulle fatture o sui documenti relativi agli investimenti, è possibile integrare o regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni operative di riferimento, prima dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Ricordiamo che, relativamente a tutte le tipologie di investimenti (beni "Industria 4.0" e beni "generici"), il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante:

O l'effettivo sostenimento del costo;

O la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Cessione bene agevolato

Ricordiamo che, qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di interconnessione o di entrata in funzione per i beni "generici", il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Qualora dai calcoli risultasse un maggior credito, utilizzato in compensazione, esso andrà restituito entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

Anche per i beni acquistati in leasing si rende necessaria la rideterminazione dell'agevolazione a seguito del mancato riscatto del bene o della cessione del contratto durante il "periodo di sorveglianza" (CM 9/E/2021).

Investimenti sostitutivi

La casistica che si era già posta e che è stata anche risolta riguarda i casi di sostituzione di un bene oggetto di agevolazione. Nel caso di cessione del bene agevolato operano le disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell'art. 1, Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi e di conseguenza è possibile continuare ad usufruire del beneficio a condizione che si provveda a:

- sostituire il bene originario ceduto con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attestare l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Qualora il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo fosse inferiore a quello del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Attenzione, però, che la disposizione in materia di investimenti sostitutivi è applicabile esclusivamente ai beni di cui alla Tabella A.

Cumulabilità

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni (fiscali e non) aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

L'Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di affermare nella CM 9/E/2021 che eventuali altre limitazione devono essere ricercate nelle relative disposizioni agevolative.

Per verificare che, a seguito del cumulo degli incentivi, i costi relativi agli investimenti agevolabili non superino il limite massimo:

- vanno individuati i costi riferibili ai beni oggetto di investimento ammissibili alle diverse agevolazioni. Tali costi vanno assunti al lordo dei contributi agli stessi correlati, ossia per il loro intero ammontare;
- va calcolato il credito d'imposta "teorico" spettante che va sommato a quello degli altri incentivi concessi per gli stessi investimenti.

Tale sommatoria (comprensiva anche del beneficio connesso alla non concorrenza del credito d'imposta alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e della base imponibile IRAP) non deve superare l'ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza per il quale il contribuente intende avvalersi del credito d'imposta.

Per completezza di trattazione, e visto il copioso intervento interpretativo effettuato dall'Agenzia delle Entrate, si riportano i principali interpelli pubblicati

Interpello Agenzia Entrate	Argomento trattato
Soggetti beneficiari	
<p>Risposta 16.9.2021, n. 600</p>	<p>Le società tra professionisti (STP) possono beneficiare del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali previsti dalla Legge n. 160/2019 e Legge n. 178/2020.</p> <p>Ciò in quanto il reddito prodotto da tali società è qualificabile reddito d'impresa, ancorché l'attività esercitata sia professionale.</p>
<p>Risposta 18.10.2021, n. 719</p>	<p>Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex Legge n. 160/2019 e Legge n. 178/2020 spetta anche alle imprese <i>“che accedono ad istituti finalizzati al perseguimento della continuità aziendale”</i>, quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, RD n. 267/42.</p>
<p>Risposta 18.10.2021, n. 721</p>	<p>Per le imprese operanti in concessione nei settori dell'energia, acqua, trasporti, rifiuti, ecc. il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex artt. 1, comma 187, Legge n. 160/2019 e 1, comma 1053, Legge n. 178/2020 spetta soltanto per gli investimenti in beni non rientranti nel “perimetro concessorio”, la cui effettuazione non discende da un obbligo assunto nell'ambito della concessione e sui quali il gestore-proprietario può esercitare gli ordinari diritti di disposizione.</p>

<p>Risposta 22.12.2021, n. 848</p>	<p>Per le imprese operanti in concessione / a tariffa in determinati settori il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ex artt. 1, comma 187, Legge n. 160/2019 e 1, comma 1053, Legge n. 178/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta per gli investimenti in beni non rientranti nel perimetro concessorio, la cui effettuazione non discende da alcun obbligo assunto nell'ambito della concessione e sui quali il gestore-proprietario può esercitare gli ordinari diritti di disposizione, sia nel corso della concessione, sia al termine della stessa; • non spetta per gli investimenti in beni rientranti nel perimetro concessorio, la cui effettuazione discende dagli obblighi assunti dal titolare della concessione e in relazione ai quali, al termine della concessione, l'impresa concessionaria non gode di analogo potere dispositivo, essendo tenuta all'obbligo di devoluzione degli stessi secondo quanto previsto sin dall'origine in sede di concessione.
<p>Risposta 17.3.2021, n. 189</p>	<p>Relativamente all'acquisto di una betoniera / betoniera con pompa, costituita da una parte rappresentata da un autotelaio targato e da un'altra parte costituita da attrezzatura specifica montata sullo stesso (betoniera) il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" ex art. 189, Legge n. 160/2019 spetta limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" / "attrezzatura" ai sensi della Direttiva UE n. 2006/42, mentre è esclusa la parte rappresentata dal veicolo. Con riferimento a tale ultimo componente è comunque possibile usufruire del credito d'imposta per i beni "generici" ex art. 188, Legge n. 160/2019.</p>
<p>Risposta 19.4.2021, n. 259</p>	<p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" ex art. 189, Legge n. 160/2019 spetta anche ad un'impresa che realizza il rivestimento interno di tubazioni per il trasporto degli idrocarburi, con riferimento ai beni impiegati per la manutenzione di tubazioni o per nuove pose presso impianti (pipeline) situati all'estero.</p>
<p>Risposta 19.4.2021, n. 265</p>	<p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" ex art. 189, Legge n. 160/2019 spetta anche per l'acquisto di trattrici agricole e carri-botte, aventi un equipaggiamento hardware e software necessario per la gestione, trasmissione ed elaborazione dei dati al sistema aziendale, in quanto riconducibili tra i beni della Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017).</p>
<p>Risposta</p>	<p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" ex art. 189, Legge n. 160/2019 spetta anche per l'acquisto (nel caso di specie da parte di un'impresa operante nel settore della grande distribuzione), di casseforti automatiche per il deposito e il ricircolo di denaro contante, per ridurre i tempi delle operazioni di "cash handling" da parte degli operatori di cassa.</p>

<p>23.4.2021, n. 286</p>	<p>Tali casseforti, rientrando nel punto 12, Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), ai fini dell'agevolazione devono rispettare le 5+2 delle 3 caratteristiche tecnologiche richieste.</p>
<p>Risposta 8.6.2021, n. 394</p>	<p>Al fine di usufruire dell'iper ammortamento / credito d'imposta, i beni "Industria 4.0" devono possedere le caratteristiche tecnologiche "5 + 2/3" prima del relativo utilizzo nel processo produttivo / messa in funzione.</p> <p>L'interconnessione può intervenire anche successivamente. Infatti, <i>"il «ritardo» nell'interconnessione ... non è di ostacolo alla completa fruizione [dell'agevolazione] ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio"</i>.</p>
<p>Risposta 15.10.2021, n. 712</p>	<p>L'iper ammortamento / credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" spetta anche per i costi relativi alle piccole opere murarie, in quanto oneri accessori, nei limiti in cui dette opere non presentano una consistenza volumetrica apprezzabili e quindi non assumono la natura di costruzioni ai sensi della disciplina catastale, come specificato dall'Agenzia nella Circolare 1.2.2016, n. 2/E.</p> <p>Nel caso di specie l'agevolazione non è stata riconosciuta relativamente alle opere murarie di un impianto di depurazione di acque reflue in quanto ritenute "costruzioni".</p>
<p>Risposta 15.10.2021, n. 715</p>	<p>Il registratore di cassa "abbinato" ad un PC, pur <i>"efficientando ... la specifica fase dell'attività ... concernente le operazioni di incasso e il collegamento tra le varie sedi [dell'impresa], nonché la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate"</i> non rientra tra i beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017. Lo stesso, infatti, non determina un significativo effetto sul processo di creazione del valore legato allo specifico processo di produzione di beni / servizi.</p> <p>Di conseguenza l'investimento in tale bene non consente di usufruire dell'iper ammortamento ex art. 1, comma 9, Legge n. 232/2016 ovvero del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" ex Legge n. 160/2019 e Legge n. 178/2020.</p>
<p>Risposte 15.10.2021, n. 718 18.10.2021, n. 726</p>	<p>Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, comma 189, Legge n. 160/2019 spetta anche per i beni concessi in comodato d'uso a terzi a condizione che siano strumentali ed inerenti all'attività.</p> <p>L'agevolazione è riconosciuta anche se il bene, fisicamente non collocato nel luogo di ordinario svolgimento dell'attività e non utilizzato in maniera diretta, è utilizzato dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante e cede la propria utilità anche all'impresa proprietaria / comodante.</p>

<p>Risposta 18.10.2021, n. 720</p>	<p>Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" ex art. 1, comma 1056, Legge n. 178/2020 spetta anche per l'investimento in un magazzino automatizzato autoportante, interconnesso ai sistemi gestionali di fabbrica.</p> <p>Non rileva la circostanza che l'investimento effettuato sia oggetto di un successivo contratto di noleggio / locazione stipulato con un terzo.</p>
<p>Risposta 17.12.2021, n. 829</p>	<p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 spetta anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in caso di utilizzo dei beni presso cantieri situati all'estero (nel caso di specie i beni agevolati sono trasferiti all'estero al fine di effettuare lavorazioni, con personale fornito dalla società commissionaria, presso cantieri di committenti italiani e esteri). Tale utilizzo non determina la riduzione / esclusione dall'agevolazione a condizione che il bene appartenga <i>"alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale"</i> e sia utilizzato <i>"nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa"</i>; • in caso di noleggio con spostamento temporaneo dei beni all'estero (nel caso di specie al fine dell'utilizzo diretto del bene da parte del cliente per effettuare le lavorazioni all'estero) a condizione che <i>"l'utilizzo all'estero del bene non assuma la misura prevalente in termini di tempo e economici rispetto al relativo utilizzo in Italia"</i>.
<p>Risposta 31.12.2021, n. 896</p>	<p>Analogamente a quanto precisato in materia di iper ammortamento, anche ai fini del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, commi 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 il costo della posa in opera è agevolabile se capitalizzato ad incremento del costo del bene in quanto costituisce onere accessorio di diretta imputazione, nel limite della congruità dello stesso.</p>

<p>Momento di effettuazione dell'investimento</p>	
<p>Risposta 28.12.2021, n. 863</p>	<p>Qualora gli acquisti vengano effettuati dalla controllante che agisce come gestore centralizzato degli stessi per tutte le società del gruppo, al fine di individuare, relativamente agli investimenti in beni strumentali, l'agevolazione spettante alla controllata a titolo di credito d'imposta ex art. 1, commi 184 e seguenti, Legge 160/2019 ovvero di iper ammortamento ex art. 1, commi 60 e seguenti, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), rileva la data dell'ordine e dell'acconto almeno pari al 20% in capo alla controllante.</p>
<p>Risposta</p>	<p>In presenza di un contratto complesso con il quale il fornitore si impegna a cedere un bene all'acquirente e ad eseguire ulteriori e rilevanti attività a favore di quest'ultimo (nel caso di specie, collaudo,</p>

<p>31.12.2021, n. 895</p>	<p>addestramento del personale all'utilizzo del bene) lo svolgimento di tali attività <i>“assume un rilievo decisivo ai fini del puntuale e completo adempimento degli obblighi contrattuali”</i>.</p> <p>Pertanto, al fine di individuare il momento di effettuazione dell'investimento, determinante per stabilire la disciplina agevolativa applicabile (ossia, iper ammortamento ovvero credito d'imposta) <i>“non è sufficiente la «consegna» del bene ... ma è necessario lo svolgimento di ulteriori attività affinché si concretizzi il requisito della «certezza»”</i>.</p> <p>In particolare rileva il momento dell'accettazione finale da parte dell'acquirente.</p>
<p>Risoluzione 31.12.2021, n. 77/E</p>	<p>In presenza di un contratto di appalto a terzi, ai fini della spettanza del maxi ammortamento ex art. 1, comma 91 e seguenti, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), l'effettuazione dell'investimento è individuata nel momento dell'accettazione senza riserve dell'opera dell'appaltatore.</p> <p>A tal fine l'accettazione rileva anche se tacita a condizione che risulti <i>“incontrovertibile dal comportamento fattivamente posto in essere dalle parti negoziali”</i>.</p>

Utilizzo in compensazione del credito

<p>Risposta 1.7.2021, n. 451</p>	<p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex artt. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 e 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 è utilizzabile in compensazione anche in presenza di ruoli esattoriali scaduti di importo superiore a € 1.500.</p> <p>Non opera, infatti, il divieto di compensazione ex art. 31, DL n. 78/2020.</p>
<p>Risposta 16.12.2021, n. 817</p>	<p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi <i>“Industria 4.0”</i> ex art. 1, commi 1051 e seguenti, Legge n. 178/2020 maturato in capo ad una società semplice agricola e non utilizzato può essere trasferito ai relativi soci in proporzione alla partecipazione agli utili, indicandolo nel quadro RU del mod. REDDITI, al fine di consentirne la compensazione con imposte / contributi previdenziali <i>“personali”</i>.</p> <p>Inoltre, l'utilizzo del credito in un'unica quota annuale per i soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni va considerato quale <i>“modalità ordinaria d'utilizzo”</i>.</p> <p>L'ammontare non usufruito può essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi.</p>

Cumulabilità	
Risposta 2.2.2021, n. 75	I crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ex art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 sono cumulabili con altre agevolazioni, a condizione che la disciplina delle altre agevolazioni non escluda espressamente la possibilità di cumulo.
Risposta 5.3.2021, n. 157	Il credito d'imposta sisma centro Italia, c.d. "bonus Sud" ex Legge n. 208/2015 è cumulabile con il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali ex Legge n. 160/2019, in quanto quest'ultimo non si configura quale aiuto di Stato, bensì rappresenta una " <i>misura di carattere generale</i> ". Il cumulo è consentito a condizione che non comporti il superamento del costo sostenuto per l'investimento.
Risposta 23.7.2021, n. 508	Il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi ex art. 1, comma 185, Legge n. 160/2019 è cumulabile con eventuali altre agevolazioni (nel caso di specie, contributo riferito al Contratto di sviluppo / Accordo di Programma ex DM 9.12.2014). <i>Ciò "a condizione che il vantaggio fiscale non sia superiore al costo sostenuto, il quale ... va computato considerando complessivamente tutte le altre agevolazioni, compresa quella costituita dal risparmio d'imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP".</i>
Risposta 17.9.2021, n. 604	Al fine di determinare il limite del cumulo del credito d'imposta beni strumentali con altre agevolazioni (nel caso di specie, il contributo a fondo perduto POR FESR 2017-2020) previsto dalla Legge n. 160/2019 è necessario considerare il risparmio d'imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, derivante dalla detassazione dell'investimento. Nel caso di specie, per una società di persone, oltre all'IRAP, va considerata anche l'IRPEF "risparmiata" dai soci a seguito della predetta detassazione.

Cessione bene agevolato	
Risposta 17.12.2021, n. 826	In caso di acquisizione, tramite un contratto di leasing, di un bene strumentale nuovo che usufruisce dell'iper ammortamento ex art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019, qualora lo stesso venga ceduto (o delocalizzato all'estero) il recupero dell'agevolazione avviene considerando, quale periodo di sorveglianza, il "teorico" periodo di fruizione dell'iper ammortamento calcolato applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.88 come se il bene fosse stato acquistato, fin dall'origine, in proprietà.

Credito d'imposta su altri investimenti

Concludiamo la trattazione dei crediti d'imposta sugli investimenti con quelli di ricerca e sviluppo ed innovazione. Infatti il comma 45 della Legge 234/2021 proroga il credito d'imposta introdotto dall'articolo 1, commi da 198 a 208, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), secondo il seguente calendario:

- fino al 31.12.2031 per gli investimenti in ricerca e sviluppo;
- fino al 31.12.2025 per gli investimenti in:
 - transizione ecologica;
 - innovazione tecnologica 4.0;
 - altre attività innovative.

Va però ricordato che non vi è un'unica percentuale di credito d'imposta, ma essa varia per la tipologia di investimento e per il periodo d'imposta nel quale viene effettuato. Si sintetizza in maniera tabellare:

Attività agevolabili	Periodo investimento	Misura / limite credito d'imposta
Attività di ricerca e sviluppo (comma 200)	fino al 31.12.2022	20% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni
	dall'1.1.2023 al 31.12.2031	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 5 milioni
Attività di innovazione tecnologica (comma 201)	fino al 31.12.2023	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
Attività innovative di design e ideazione estetica (comma 202)	fino al 31.12.2023	10% della base di calcolo, limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni

Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0	fino al 31.12.2022	15% della base di calcolo limite massimo annuale € 2 milioni
	dall'1.1.2023 al 31.12.2023	10% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni
	dall'1.1.2024 al 31.12.2025	5% della base di calcolo limite massimo annuale € 4 milioni

Ricordiamo anche che la base di calcolo deve essere assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

L'Approfondimento – 3

I bonus edilizi nella nuova Legge di Bilancio

di Federico Camani

PREMESSA

Con la pubblicazione della Legge 234/2021, c.d. “Legge di Bilancio 2022” sono divenute definitive le conferme e le novità riguardanti le detrazioni di cui è possibile fruire per gli interventi edilizi e di riqualificazione energetica, a partire dal 01.01.2022.

Nella versione definitiva della Legge 234/2021, le novità fiscali in esame sono contenute nell’articolo 1, commi da 28 a 43, con i quali, rispetto a quanto previsto dal Disegno di legge, sono state apportate alcune modifiche e implementazioni, compresa l’inclusione delle misure volte a contrastare le frodi nel settore edilizio, originariamente contenute nel D.L. 157/2021, c.d. “Decreto controlli antifrodi”.

Tra le conferme, spiccano le detrazioni ordinarie per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, ivi inclusi il c.d. sisma bonus e il c.d. bonus verde.

Il legislatore è intervenuto, tuttavia, per modificare alcune norme regolatrici degli interventi inerenti il Superbonus 110%, il bonus facciate e il bonus mobili.

IL SUPERBONUS 110% E GLI INTERVENTI TRAINATI

In merito al Superbonus 110%, sono state confermate le modalità con cui è possibile beneficiare dell’agevolazione in oggetto: il contribuente può, infatti, usufruire del Superbonus 110% attraverso la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, mediante lo sconto in fattura oppure attraverso la cessione del credito agli istituti finanziari.

Per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico agevolabili con la detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi è disposto che la rateazione della detrazione spettante va effettuata in 4 rate annuali di pari importo (non più 5) con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 01.01.2022. La rateazione in 4 quote annuali è altresì prevista per le spese di:

- installazione di impianti solari fotovoltaici effettuati congiuntamente (“trainati”) ai predetti interventi di riqualificazione energetica e/o riduzione del rischio sismico “trainanti”;
- installazione delle c.d. “colonnine di ricarica” di veicoli elettrici “trainati” da un intervento di riqualificazione energetica “trainante”.

Quanto all’installazione di impianti solari fotovoltaici (quali interventi trainati da un intervento trainante), con il riformulato comma 5, di cui all’articolo 119, Decreto “rilancio”, oltre a essere prevista la rateazione in 4 quote annuali sopra evidenziata, è stato disposto:

- che l’importo massimo di spesa agevolabile per detto intervento non può eccedere i 48.000 euro e comunque i 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto;
- che per individuare la percentuale di detrazione spettante, trattandosi di intervento “trainato”, va fatto riferimento alla percentuale di detrazione prevista per l’intervento “trainante” che varia in base all’anno di sostenimento della spesa.

In considerazione del fatto che la lett. c) del comma 28 di cui all’articolo 1, Legge di bilancio 2022, interviene soltanto sul primo periodo del sopracitato comma 5, resta applicabile il limite di 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale previsto dal secondo periodo del medesimo comma 5.

Con riferimento alle installazioni di colonnine di ricarica di veicoli elettrici, è stato confermato che le stesse possono rientrare tra gli interventi “trainati” da interventi di riqualificazione energetica “trainanti”. Fermo restando che l’agevolazione va riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare, per quanto riguarda l’importo massimo della spesa agevolabile è confermato il limite di:

- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno ex comma 1-bis dell’art. 119, Decreto “rilancio”;
- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano fino a 8 colonnine;
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installano più di 8 colonnine.

Quanto alla percentuale di detrazione spettante, trattandosi di intervento “trainato”, va fatto riferimento alla percentuale di detrazione prevista per l’intervento “trainante” che, come di seguito illustrato, varia in base all’anno di sostenimento della spesa.

I NUOVI TERMINI

La proroga relativa alla data di sostenimento delle spese non è univoca ma differenziata in base alla tipologia di intervento, al soggetto esecutore e all'immobile oggetto dell'agevolazione. In particolare, dalla nuova formulazione del comma 8-bis di cui all'articolo 119, Decreto "rilancio" risulta che:

- per gli interventi "trainanti" eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa e/o lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, la detrazione spetta con i seguenti termini e nelle seguenti misure:
 - 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
 - 70% per le spese sostenute nel 2024;
 - 65% per le spese sostenute nel 2025.
- la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022 per gli interventi "trainanti" eseguiti sulla singola unità immobiliare (c.d. "villette") da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa e/o lavoro autonomo, a condizione che al 30.6.2022 i lavori risultino effettuati per almeno il 30% dell'intervento complessivo;
- per gli interventi "trainanti" effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e/o enti assimilati la detrazione è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2022 e, qualora alla data del 31.12.2022 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30.6.2023; con la nuova formulazione della lett. e), comma 28, Legge 234/2021, viene disposto che nel caso in cui, alla data del 30.6.2023, i lavori siano stati effettuati per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute fino al 31.12.2023.

I nuovi termini e le misure riservate per gli interventi "trainanti" eseguiti da condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa e/o lavoro autonomo su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, spettano anche per le spese sostenute:

- da ONLUS, ex art. 10, D.lgs. 460/97, da ODV e APS iscritte nei relativi registri;

- da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dell'edificio o condominio;
- per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/2001.

La lett. b) del comma 28 in esame dispone, inoltre, l'estensione dell'agevolazione prevista per gli IACP o enti assimilati anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli immobili posseduti ed assegnati ai soci, che pertanto possono fruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dal 01.01.2022 al 30.06.2023 o 31.12.2023, a condizione che al 30.06.2023 i lavori siano stati effettuati per almeno il 60%.

Fuori dai casi appena descritti, con riferimento alla possibilità di optare per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, intervenendo sui commi 1 e 7-bis di cui all'articolo 121, Decreto "rilancio", è sostanzialmente confermata la possibilità di esercitare l'opzione per gli interventi di cui al comma 2 del citato articolo 121, come già previsto nel 2021, per le spese sostenute:

- fino al 2024, per gli interventi con detrazione "ordinaria" (diversi dal superbonus 110%);
- fino al 2025, per gli interventi di cui al citato articolo 119, per i quali spetta la detrazione del 110%.

VISTO DI CONFORMITA' - ASSEVERAZIONE SPESE - CONGRUITA' PREZZI

Ad integrazione del comma 13-bis, articolo 119, Decreto "rilancio", ai sensi del quale, per poter usufruire della detrazione del 110% o esercitare l'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi "trainanti" di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico (superbonus e sisma bonus) è necessaria l'asseverazione tecnica dei lavori e l'attestazione della congruità delle relative spese, è disposto che per asseverare la congruità delle spese:

- sarà necessario considerare, oltre al DM 06.08.2020, anche i valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione Ecologica, con un apposito Decreto la cui emanazione è prevista entro il 09.02.2022;

- i prezziari individuati per asseverare la congruità delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica (DM 06.08.2020) “devono intendersi applicabili” anche per attestare la congruità delle spese sostenute per gli interventi:
 - di riduzione del rischio sismico di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, D.L. 63/2013;
 - rientranti nel c.d. “bonus facciate” di cui all’articolo 1, comma 219, Legge 160/2019;
 - di recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, TUIR.

Recependo quanto previsto dal D.L. 157/2021 (c.d. Decreto “controlli antifrodi”), ora soppresso, è confermata la nuova formulazione del comma 11 dell’articolo 119, Decreto “rilancio” in base alla quale è richiesto il visto di conformità dei dati relativi alla detrazione del 110% anche nel caso in cui il contribuente scelga di utilizzare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi la detrazione del 110% spettante. Da tale nuovo adempimento sono esclusi i contribuenti che presentano il modello 730/REDDITI direttamente all’Agenzia delle Entrate (utilizzando la dichiarazione precompilata) ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Inoltre, con il recepimento delle disposizioni contenute nel Decreto “controlli antifrodi” (ora soppresso), in caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per gli interventi elencati nel comma 2 dell’articolo 121, Decreto “rilancio” (interventi sia con detrazione “ordinaria” sia con detrazione del 110%) sono richiesti:

- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, rilasciato da un soggetto abilitato di cui all’articolo 3, comma 3, lett. a) e b), D.P.R. 322/98 (dottore commercialista/consulente del lavoro/etc.) nonché dal Responsabile dell’Assistenza Fiscale di un CAF di cui all’art. 32, D.lgs. 241/97;
- l’asseverazione tecnica e l’attestazione della congruità delle spese sostenute, secondo i prezziari previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119, D.L. 34/2020.

Tali ulteriori adempimenti non sono richiesti:

- per le opere classificate “di edilizia libera”;
- per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli

interventi rientranti nel c.d. “bonus facciate” di cui all’articolo 1, comma 219, Legge 160/2019. Per questi ultimi, pertanto, il visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese sono richiesti a prescindere dall’importo e dal tipo di intervento eseguito.

Di seguito, un riepilogo delle condizioni richieste per poter usufruire dei bonus edili.

	SUPERBONUS 110%	INTERVENTI ORDINARI ≥10K (NO BONUS FACCIATE)	BONUS FACCIATE (qualsiasi importo)
DETRAZIONE	Visto di conformità (*) Asseverazione tecnica Congruità delle spese	Asseverazioni tecniche richieste <u>solo</u> dalle specifiche norme (**)	Asseverazioni tecniche richieste <u>solo</u> dalle specifiche norme (**)
CESSIONE CREDITO	Visto di conformità Asseverazione tecnica Congruità delle spese	Visto di conformità Asseverazione tecnica Congruità delle spese	Visto di conformità Asseverazione tecnica Congruità delle spese
SCONTO IN FATTURA	Visto di conformità Asseverazione tecnica Congruità delle spese	Visto di conformità Asseverazione tecnica Congruità delle spese	Visto di conformità Asseverazione tecnica Congruità delle spese
(*) Tranne il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (**) Resta salvo il visto di conformità da apporre sulle dichiarazioni dei redditi che espongono un credito da utilizzare in compensazione superiore a 5.000 euro			

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Con la modifica dell’articolo 14, D.L. 63/2013 è stato prorogato al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica, sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni condominiali, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della detrazione del 65% - 50%. Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute fino al 31.12.2024 è stato prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

- schermature solari (art. 14, comma 2, lett. b);
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis);
- interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, con detrazione nella misura del 70%-75% (art. 14, comma 2-quater).

Tali proroghe, congiuntamente a quelle riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia di seguito illustrati, comportano che risulta prorogata alla stessa data (31.12.2024) anche la detrazione dell'80%-85% prevista per gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, di cui al comma 2-quater del citato articolo 14, D.L. 34/2020.

Resta inteso che di detti interventi è possibile beneficiare mediante la detrazione in dichiarazione dei redditi, lo sconto in fattura o la cessione del credito.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

Con la modifica dell'articolo 16, commi 1, 1-bis e 1-ter, D.L. 63/2013, è stato prorogato al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative a:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio per fruire della detrazione di cui all'articolo 16-bis, TUIR, nella misura del 50%, sull'importo massimo di 96.000 euro;
- interventi di adozione di misure antisismiche di cui alla lett. i) del comma 1 del citato articolo 16-bis, su edifici nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 adibiti ad abitazione o attività produttive.

Tale proroga comporta che risultano prorogate alla stessa data (31.12.2024) anche le detrazioni di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies del citato articolo 16, spettanti nella misura:

- del 70%-80% in presenza di passaggio da una a due classi di rischio sismico inferiori;

- del 75%-85% quando il predetto passaggio riguarda interventi sulle parti comuni condominiali;
- la detrazione spettante per il c.d. “acquisto di case antisismiche” di cui al comma 1-septies, ossia in presenza di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall’impresa di costruzione o ristrutturazione che li cede entro 30 mesi dalla fine dei lavori, per i quali è riconosciuta all’acquirente la detrazione del 75%-85% del prezzo d’acquisto, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Resta inteso che di detti interventi è possibile beneficiare mediante la detrazione in dichiarazione dei redditi, lo sconto in fattura o la cessione del credito.

BONUS FACCIATE

Con la modifica dell’articolo 1, comma 219, Legge 160/2019, Finanziaria 2020, il c.d. bonus “facciate”, relativo alle spese per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, balconi, fregi, ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68, è riconosciuto nella misura del 60% (anziché del 90%) per le spese sostenute fino al 31.12.2022.

BONUS MOBILI

Con la modifica dell’articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, è stato prorogato al 31.12.2024 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative al bonus “mobili” con le seguenti novità:

- per quanto riguarda la classe energetica degli elettrodomestici che possono essere acquistati fruendo del bonus, è ora specificato che la stessa deve essere la seguente:
 - forni: non inferiore alla classe A
 - lavatrici/lavasciugatrici/lavastoviglie: non inferiore alla classe E
 - frigoriferi e congelatori: non inferiore alla classe F.
- la detrazione del 50%, in 10 rate annuali (come in passato), spetta su una spesa massima di:

- 10.000 euro per il 2022 (fino al 2020 era pari a 10.000 euro, nel 2021 è stata innalzata a 16.000 euro);
- 5.000 euro per il 2023 e 2024.

Confermando la logica già prevista con riferimento all'anno di sostenimento delle spese di arredo rispetto all'anno di inizio dei lavori di ristrutturazione, è disposto che la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei mobili/grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile "ristrutturato". In altre parole, è necessario che la ristrutturazione edilizia "porti" una data antecedente l'acquisto dei mobili con cui è possibile usufruire del bonus.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Con l'introduzione del nuovo articolo 119-ter al D.L. n. 34/2020 è riconosciuta una nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. Tra gli interventi agevolabili è precisato che rientrano anche quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche. Tale nuova detrazione è fruibile in 5 quote annuali di pari importo e la spesa massima agevolabile è pari a:

- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Tra le spese agevolabili, in caso di sostituzione dell'impianto, rientrano anche quelle sostenute per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

BONUS VERDE

Con la modifica dell'articolo 1, comma 12, Legge n. 205/2017, Finanziaria 2018, il c.d. "bonus verde", ossia la detrazione del 36% su una spesa massima di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, è riconosciuto anche per il 2022, 2023 e 2024.

Il bonus “verde” concerne tutti gli interventi mirati a:

- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Le prossime scadenze



17 gennaio 2022

IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

IMPOSTE DIRETTE – VERSAMENTO RITENUTE

Termine per i contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

20 gennaio 2022

IMPOSTA DI BOLLO – FATTURAZIONE ELETTRONICA

Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2021.

25 gennaio 2022

MODELLI INTRASTAT

Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi relativi al mese e al trimestre precedente.